



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Cavallo

Vito Di Nicola

Luca Ramacci

Gastone Andreazza

Antonella Di Stasi

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 2037

U.P. -28/06/2017

R.G.N. 9366/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

GGG

, n. a Desio il X /1943;

avverso la sentenza del Tribunale di Como in data 14/12/2016;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L. Birritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. W. Gatti in sostituzione dell'Avv. G. Sassi, che ha chiesto l'accoglimento;

## RITENUTO IN FATTO

1. GGG ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Como del 14/12/2016 di condanna per il reato di cui all'art.6, commi 1 e 4, l. n. 150 del 2002 in relazione alla detenzione di esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica pericolose e, segnatamente, di almeno sette esemplari di wallaby.

2. Con un unico motivo lamenta violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. Si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la contestata detenzione, assimilata al concetto di disponibilità del bene, benché gli animali vivano sull'isola dei cipressi, di proprietà dell'imputato, in condizione di totale libertà; in particolare i canguri, assolutamente liberi e privi di restrizioni e riprodottisi altrettanto liberamente, sono divenuti ormai parte dell'ecosistema nazionale e dunque non detenuti da alcuno; se anche si potesse parlare di detenzione in ordine alla prima coppia di animali presi nel 1991 e portati sull'isola, la normativa di prescrizione del divieto relativo sarebbe comunque intervenuta solo nell'anno 1996, non essendo dunque il fatto, di per sé, punibile ed essendo stata sanzionata solo in via amministrativa ex art. 5, comma 6, legge cit. la mancata richiesta di autorizzazione nei novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Né si può parlare di cattività, atteso che l'isola dei cipressi è divenuto l'habitat naturale dove vivere, nutrirsi e riprodursi.

Quanto poi al necessario requisito della pericolosità, anche a considerare pericolosi i wallabies di specie secondo la definizione di animali pericolosi che dà il d.m. 19/04/1996, è ancora una volta necessario che gli stessi siano detenuti e posti in cattività, mentre invece essi sono assolutamente liberi cibandosi, tra l'altro, del tutto autonomamente.

3. Successivamente ha presentato motivi nuovi con cui, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, contesta nuovamente il concetto di detenzione assunto dalla sentenza deducendo che : la l. n. 150 del 1992 nella versione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 275 del 2001 disponeva come reato la sola detenzione finalizzata alla vendita degli esemplari previsti nell'appendice 1 della convenzione; che il comma 1 dell'art. 6 fa salva la facoltà delle Regioni di autorizzare l'allevamento di fauna selvatica; che il comma 3 dell'art. 6 fa salva la facoltà prefettizia di autorizzare la detenzione degli animali pericolosi previa

verifica della idoneità delle strutture di custodia; che infine il comma 6 dell'art.6 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei confronti di giardini zoologici, aree protette, parchi, ecc. dichiarati idonei da apposita commissione scientifica, disposizioni tutte che presuppongono una facoltà di disposizione sull'animale nella specie del tutto indimostrata. Deduce inoltre che la nozione di riproduzione in cattività adottata dal giudice è contraria all'ambito dei possibili significati letterali del termine. Reitera inoltre le doglianze in ordine alla indebita applicazione retroattiva della norma.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, essenzialmente incentrato sull'assunto secondo cui difetterebbe nella specie la condotta della "detenzione" quale elemento costitutivo necessario del reato contestato, è infondato.

La sentenza impugnata, dopo avere correttamente precisato che il concetto di detenzione deve identificarsi anche solo nella generica disponibilità della cosa, ha motivatamente chiarito che, nella specie, tale requisito non può non ritenersi sussistente risultando dai dati fattuali illustrati ed incontestati anche in ricorso, che l'imputato, legittimo proprietario degli animali, ha da sempre esercitato, abitando sull'isola di sua proprietà ove gli animali, per sua decisione, sono stati collocati, la disponibilità giuridica e di fatto degli stessi.

Né è fondata la ragione che, secondo il ricorso, inficerebbe tale ragionamento, ovvero la considerazione che gli animali, meri discendenti della originaria coppia, prelevata dall'imputato nel 1991 dallo smantellato zoo di Milano e condotta sull'isola, vivrebbero liberi ed in totale autonomia, anche dal punto di vista alimentare, sì che, in realtà, la sostanziale permanenza in un *habitat* divenuto assimilabile a quello naturale sarebbe inconciliabile con il concetto di cattività e dunque, in ultima analisi, con quello di detenzione.

Tale lettura è infatti insostenibile innanzitutto sul piano normativo.

Invero, atteso che la condotta contestata è, come chiaramente risultante dal capo d'imputazione, quella di avere "detenuto illecitamente esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica e classificate come pericolose", non solo è irrilevante la sussistenza o meno, nella specie, della condizione di cattività (chiaramente richiesta dall'art. 6 cit. solo in via alternativa rispetto a quella di "selvaticità") essendo invece essenziale, appunto, la natura selvatica, ma ben può la detenzione riguardare anche animali che non siano, appunto, in condizione di cattività; inoltre, poiché, secondo l'art. 8 *sexies*, comma 1, lett. g)

della l.n. 150 del 1992 come introdotto in essa dall'art. 10 del d.l. n. 12/01/1993, n.2, "esemplare di specie selvatica" è l'esemplare di origine selvatica o l'esemplare animale proveniente, come nella specie, da nascita in cattività limitata alla prima generazione, non vi è dubbio che la permanenza, pur in ambiente "non controllato", degli wallabies, "pericolosi" per legge secondo gli elenchi normativi del d.m. del 19/04/1996 (Sez. 3, n. 26127 del 19/05/2005, dep. 15/07/2005, Allegri, Rv. 231999), non possa essere tale da sottrarre gli stessi all'ambito di applicabilità della normativa.

Né la mancanza di un costante e continuo controllo degli animali, liberi di muoversi, potrebbe obliterare la circostanza della permanenza dei medesimi in un ambiente comunque circoscritto in ogni caso riconducibile all'imputato quale proprietario dell'isola e dunque, ancora una volta, detentore dei medesimi.

Sicché, infondata la tesi del ricorrente, ed infondato altresì, conseguentemente, l'assunto della configurabilità, residualmente, dell'illecito amministrativo ex art. 5 comma 6 legge cit., essendo la detenzione degli attuali esemplari, cui deve guardarsi, iniziata certamente in periodo successivo alla entrata in vigore della normativa di riferimento, il ricorso deve essere rigettato.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 28 giugno 2017

Il Consigliere est.  
Gastone Andreazza

Il Presidente  
Aldo Cavallo  
*Aldo Cavallo*

